



IL RESPONSABILE TECNICO

Bologna 8 ottobre 2019

Eugenio Onori

Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali

RESPONSABILE TECNICO

- Tra gli elementi che concorrono a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali, la figura del responsabile tecnico (RT) assume particolare rilievo.

Il quadro normativo

- La figura del RT è stata oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore (v. art.212, comma 15, D.Lgs 152/06)
- che ha affidato al nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo (DM 3 giugno 2014, n.120) di definirne i compiti e le responsabilità.

.

Art. 12, DM 120/2014

- **compito del RT è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.**
- **Il responsabile tecnico deve svolgere la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei suddetti compiti.**
- **Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.**

Art. 12, DM 120/2014

La qualificazione professionale del responsabile tecnico deve risultare da:

- idoneo titolo di studio,
- esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione,
- idoneità attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, verifiche che garantiscano il necessario aggiornamento.

L'esatta determinazione e il concorso dei suddetti requisiti sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

Art. 12 e 13, DM 120/2014

Dunque, ai sensi del DM 120/2014, l'idoneità del RT non si consegue più mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione regolamentati da delibere del Comitato nazionale dell'Albo e svolti da enti accreditati presso le regioni, ma mediante il superamento di una verifica iniziale della preparazione del soggetto e di verifiche quinquennali che garantiscano il necessario aggiornamento.

Articolo 13, comma 2, DM 120/2014, Il Comitato nazionale definisce materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche e determinare le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del RT

Articolo 7 del DM 120/2014 alle Sezioni regionali è affidato il compito di curare lo svolgimento delle verifiche sulla base delle direttive emesse dal Comitato nazionale.

Art. 13, comma 3, DM 120/2014

- È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

Art. 13, comma 4, DM 120/2014

Periodo transitorio:

- Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale.
- Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

Le delibere n.6 e n.7 del 30 maggio 2017

- In attuazione delle citate disposizioni regolamentari, il Comitato nazionale, in data 30 maggio 2017, ha emanato le delibere n.6 e n.7, con le quali sono stati definiti:
- i nuovi requisiti del RT,
- le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.
- la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.

Con queste due delibere attuative sono state poste le basi per l'avvio della nuova disciplina, la cui entrata in vigore viene fissata per il 16 ottobre 2017.

Con circolare n.59 del 12 gennaio 2018 sono stati forniti chiarimenti operativi.

delibera n. 3 del 25 giugno 2019 - modifiche alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017

La delibera n.4 del 25 giugno 2019 ha abrogato e sostituito la delibera n. 7 del 30 maggio 209

I nuovi requisiti

- il superamento della verifica viene richiesto per tutti i soggetti che svolgono o intendono svolgere le funzioni di RT.
- non è più richiesta la dimostrazione dell'esperienza maturata per i RT delle imprese che si iscrivono nelle classi più basse delle varie categorie (cd classi di accesso)
- in ordine alle categorie relative al trasporto dei rifiuti (catt. 1, 4 e 5), viene approvata un'unica tabella dei requisiti, a differenza di quanto disposto dall'abrogata delibera n.3 del 16 luglio 1999 che prevedeva differenti requisiti per ciascuna delle categorie del trasporto interessate.
- vengono confermati gli specifici titoli di studio universitari previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 – bonifica dei siti e 10 – bonifica dei beni contenenti amianto (laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale).
- inoltre, per la categoria 9, viene confermata la disposizione in base alla quale gli anni di esperienza maturata devono essere comprovati con la presentazione di idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.
- Il possesso di titoli di studio universitari, ove previsti, determinano una riduzione degli anni di esperienza richiesti.
- Per l'iscrizione nella categoria 8, il requisito del titolo universitario non è più limitato alla “laurea di indirizzo scientifico”, formulazione che aveva generato difficoltà interpretative e applicative.

DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER IL TRASPORTO (CATEGORIE 1-4-5)

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C>	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti speciali non pericolosi + RU	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti Speciali Pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi.

DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER LA **CATEGORIA 8**

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 6 aa	V + 8 aa V + L + 7aa
LEGENDA V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014. L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento. aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.					

DAL 16/10/2017 - REQUISITI LA CATEGORIA

9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
fino a € 200.000,00	fino a € 1.000.000,00	fino a € 2.500.000,00	fino a € 9.000.000,00	oltre a € 9.000.000,00
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V .+ 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa
LEGENDA V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014. L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in Chimica o Biologia o Geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale. aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.				

DAL 16/10/2017 - REQUISITI LA

CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a € 200.000,00	CLASSE D fino a € 1.000.000,00	CLASSE C fino a € 2.500.000,00	CLASSE B fino a € 9.000.000,00	CLASSE A oltre a € 9.000.000,00
CAT. 10 A	V	V + 3 aa V + L + 1 aa	V + 4 aa V + L + 2aa	V + 6 aa V + L + 4aa	V.+ 7 aa V + L+ 5aa
CAT. 10 B	V	V.l. + 4 aa Vl + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3aa	V + 7 aa V + L + 5aa	V + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o Architettura o Chimica o Geologia o Biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

L'esperienza maturata

- L'esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
- come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;

L'esperienza maturata

- come dirigente o **funzionario direttivo tecnico** con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
- **come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico.**

L'esperienza maturata

- Si ritiene che queste ultime due misure possano aiutare la crescita e la qualificazione di soggetti, soprattutto giovani laureati, che ben difficilmente avrebbero potuto accedere alla qualifica di RT.
- Infine, si segnala che, relativamente al RT per l'iscrizione nella categoria 8, viene considerata idonea l'esperienza maturata, oltre che nello specifico settore dell'intermediazione e del commercio, anche in altre attività inerenti la gestione dei rifiuti
-

L'esperienza maturata affiancamento

Circolare n.59 del 12 gennaio 2018

- il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera n.6/2017, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva. Non è possibile, pertanto, che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa. In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo;
- l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta;
- l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;

L'esperienza maturata affiancamento

Circolare n.59 del 12 gennaio 2018

- in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera 6/2017 al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;
- ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell'Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;
- per "dipendente" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

Le verifiche

Le verifiche si svolgono mediante quiz a risposta multipla approvati dal Comitato nazionale e pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le materie sulle quali sono sviluppati i quiz sono riportate nell'allegato "C" alla delibera n.6/2017 e sono incardinate in:

- un modulo generale obbligatorio per tutte le categorie e
- in moduli specialistici: trasporto dei rifiuti (categorie 1, 4 e 5), commercio e l'intermediazione (categoria 8), bonifica dei siti (categoria 9) e bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

LE VERIFICHE

- L'idoneità conseguita mediante la verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del suo superamento.
- La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità. La validità della verifica di aggiornamento decorre comunque dalla data di scadenza della verifica iniziale.
- ~~• Nel caso di mancato superamento della verifica, il candidato può riprovare, per lo stesso modulo, solo dopo che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo. Questa disposizione non si applica ai candidati che non si presentano all'esame (circ. n.59 del 12 gennaio 2018)~~
- **Il soggetto in possesso dell'idoneità conseguita con la verifica iniziale può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento.**
- **E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli;**
- **Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione".**

dispensa dalle le verifiche

- Come si accennava , l'articolo 13, comma 3, del DM 120/2014, prevede che il Comitato nazionale stabilisca i criteri per la dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione.

dispensa dalle verifiche

- In attuazione di detta norma regolamentare, l'articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

dispensa dalle verifiche

Circ. n.59 del 12 gennaio 2018

- aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto);
- la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo;
- le interruzioni intermedie sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa;
- per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda di cui all'allegato "A", corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "C".

Le disposizioni transitorie

articolo 13, comma 4, del DM 120/2014:

- il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono comunque obbligati all'aggiornamento quinquennale.

articolo 3 della delibera n.6/2017 stabilisce che il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (16 ottobre 2017):

- può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa.
- può svolgere l'attività di RT anche per altre imprese, purché iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
- può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021 .
- Rientrano nel regime transitorio i responsabili tecnici nominati isuccessivamente al 16 ottobre 2017 oggetto delle domande presentate tale data

Le disposizioni transitorie

Circolare 12 gennaio 2018

- i responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;
- il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5;
- i responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

che ha sostituito la del.n.7 del 30 maggio 2017

La delibera individua i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Sul portale dell'Albo www.albogestoriambientali.it è riportato il calendario per il 2019

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

- La domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica stessa.
- Il candidato sceglie la Sezione regionale presso la quale intende sostenere la verifica. ~~In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.~~
- **Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, alle seguenti condizioni:**
- **la verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico;**
- **il candidato, che ha già ottenuto l'idoneità mediante superamento della verifica di cui sopra, può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.**

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

- La domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica stessa.
- Il candidato sceglie la Sezione regionale presso la quale intende sostenere la verifica. ~~In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.~~
- **Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, alle seguenti condizioni:**
- **la verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico;**
- **il candidato, che ha già ottenuto l'idoneità mediante superamento della verifica di cui sopra, può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.**

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

- essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del DM 120/2014;
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017 per l'ammissione alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione. (v.circ.59/2017);
- aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

- Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it>, compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.
- Il candidato riceve via e-mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

- La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.
- **Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione sessanta minuti per ogni modulo oggetto della prova**

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

- Le commissioni di esame sono composte dalle Sezioni regionali sedi delle verifiche, integrate da un componente designato dal Comitato nazionale, di norma un componente del Comitato stesso.
- Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto all'ufficio di segreteria designato dal segretario.

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

- Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
- risposta esatta: + 1,00
- risposta errata: - 0,50
- risposta omessa: 0,00

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

- Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
- risposta esatta: + 1,00
- risposta errata: - 0,50
- risposta omessa: 0,00

La delibera n.4 del 25 giugno 2019

1. Sono **dichiarati idonei** i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) per la **verifica iniziale** un punteggio almeno pari a:

✓ 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.

✓ 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la **verifica di aggiornamento** un punteggio almeno pari a:

✓ 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.

✓ 30 punti nel modulo specialistico.

Art. 12, DM 120/2014

- **compito del RT è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa ed è responsabile dei suddetti compiti**
- **Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.**

delibera del Comitato Nazionale n.1 del 23 gennaio 2019

**Disciplina di dettaglio dei compiti e delle
responsabilità del responsabile tecnico ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, DM 120/2014.**

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

nell'ambito dei compiti e delle responsabilità attribuiti dal regolamento e relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto,

- coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'emergenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
- il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

trasporto rifiuti (categorie 1, 4, 5 e 6)

- redige e sottoscrive l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- controlla e verifica la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

definisce le procedure per:

- i) controllare che il codice dell'EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;
- ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
- iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
- iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
- v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

- garantisce ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
- garantisce ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- f) coordina l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

gestione dei centri di raccolta (cat. 1)

- a) attesta e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dal Comitato nazionale
- b) verifica che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni vigenti.

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi

- a) garantisce adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- b) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

bonifica di siti (cat. 9) :

- a) produce, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione ;
- b) qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco stabilito dal Comitato nazionale produce una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
- c) verifica il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

La delibera n.1 del 23 gennaio 2019

Incompatibilità

- In attesa della definizione dei limiti e dei criteri per lo svolgimento di incarichi plurimi, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello definito dal Comitato nazionale e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. Detta dichiarazione, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del RT